

Tra

I.R.P.E.T. - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, C.F. e P.IVA 0435535481, d'ora in avanti denominato "IRPET" o "Istituto", nella persona di Carlo Pagliuzzi, nato a Firenze il 26.8.1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'IRPET, in qualità di dirigente del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie, a ciò competente ai sensi di quanto disposto all'art. 16, comma 1, lett. a) del regolamento di organizzazione dell'IRPET

e

SIRAM S.p.a., C.F. P.IVA, con sede in Milano, via, d'ora in avanti denominata "Società", nella persona di, premesso che

- il 22 ottobre 2018, registrata al protocollo con n. IV/05/2196-2018, è stata inviata, tramite il "Sistema Telematico di Acquisti di Regione Toscana (START) – Sezione Enti e Agenzie Regionali", ad operatori economici individuati nell'indirizzario fornitori di START, lettera di invito a presentare offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti termo-idraulici e di condizionamento nelle sedi di IRPET, ARS e Centro per la gestione del Rischio Clinico, per la durata di 36 mesi dalla data di decorrenza del contratto, con scadenza del termine per l'invio delle offerte alle ore 13.00 del 7 novembre 2018;
- la richiesta di offerta sopra indicata era riferita ai contenuti prestazionali ed alle condizioni di esecuzione delle prestazioni tutti riportati nella medesima lettera e nei documenti a questa allegati: capitolato tecnico-prestazionale e schede attività e frequenze a questo allegato;
- entro il termine stabilito nella lettera di invito la Società ed altri operatori economici invitati presentavano su START le offerte correlate alla procedura di affidamento sopra individuata, corredate da dettaglio economico e dalla ulteriore documentazione richiesta da IRPET;
- con determinazione dirigenziale n. ... del, previa conclusione con esito positivo della procedura di controllo delle dichiarazioni rese dalla Società relativamente al possesso dei requisiti soggettivi e di idoneità professionale richiesti, è disposta aggiudicazione definitiva a SIRAM S.p.a. dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti termo-idraulici e di condizionamento nelle sedi di IRPET, ARS e Centro per la Gestione del Rischio Clinico;
- il la Società ha presentato cauzione definitiva di Euro in favore di IRPET a garanzia delle prestazioni contrattuali, nella forma di, in conformità con quanto indicato nella lettera di invito a presentare offerta;
- IRPET e la Società intendono concludere il contratto per la fornitura dei servizi sopra specificati, nei contenuti prestazionali ed alle condizioni di esecuzione delle prestazioni tutti riportati nella lettera di invito e nei documenti a questa allegati ed in conformità con l'offerta economica presentata dalla Società

le parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti termo-idraulici e di condizionamento nelle sedi di IRPET – Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, di ARS – Agenzia Regionale di Sanità e del Centro per la Gestione del Rischio Clinico e la Sicurezza del Paziente, presso l'immobile denominato Villa La Quiete alle Montalve, di proprietà di Regione Toscana, ubicato a Firenze in via Pietro Dazzi 1.

Art. 2 – Modalità di esecuzione del contratto

Le prestazioni oggetto del contratto consistono in:

A. SERVIZI A CANONE, costituiti dalle seguenti attività:

- conduzione degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento;
- esecuzione della funzione di "Terzo responsabile";
- attività di controllo e manutenzione programmata degli impianti di riscaldamento, di raffrescamento, di distribuzione dell'aria e per ventilazione dei locali, e degli impianti idrici.

B. SERVIZI EXTRA-CANONE, costituiti da:

- interventi di manutenzione effettuati al seguito del verificarsi di eventi che fanno presumere un possibile guasto, ovvero interventi a seguito di rottura o anomalie non prevedibili ex ante;
- reperibilità;
- reperibilità di estrema urgenza (pronto intervento).

Le caratteristiche tecniche delle prestazioni contrattuali, relative sia ai servizi a canone che ai servizi extra-canone, e le modalità di loro esecuzione sono descritte nel documento “Capitolato tecnico-prestazionale”, allegato 1 al presente documento e nel documento “Schede attività e frequenze” allegato al predetto Capitolato tecnico-prestazionale.

Art. 3 – Avvio, durata e termine del contratto

L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avrà inizio dalla data di decorrenza del contratto ed avrà durata di 36 mesi dalla stessa.

La data di decorrenza del contratto coincide con la data di trasmissione da IRPET alla Società, mediante posta elettronica certificata, del documento digitale contenente il contratto medesimo, sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

IRPET si riserva la facoltà di prorogare la durata della prestazione, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il periodo necessario alla conclusione delle procedure di selezione di un nuovo contraente, e comunque non superiore a 6 (sei) mesi.

Qualora nel periodo contrattuale sopra indicato intervenga l'attivazione di contratto o convenzione di Consip S.p.A. o di altro soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014 ovvero di centrale regionale di committenza di cui all'art. 1, comma 455, della legge n. 296/2006, avente ad oggetto i medesimi servizi che costituiscono la prestazione, IRPET recederà anticipatamente dal contratto, ai sensi del successivo art. 16, in conformità con quanto stabilito dalla normativa statale e regionale in materia di convenzioni e contratti stipulati da soggetti aggregatori e da centrali di committenza.

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte di IRPET si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Art. 4 – Personale impiegato nello svolgimento dell'appalto, sicurezza e regolarità nell'esecuzione, obblighi di informazione

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente IRPET di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Prima della sottoscrizione del contratto, la Società è tenuta a presentare ad IRPET l'elenco dei nominativi relativi al personale che sarà impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto.

La Società è tenuta inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

Ai sensi dell'art. 23 bis della L.R. 38/2007, la Società è tenuta ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti nel luogo di esecuzione della prestazione, anche mediante la dotazione al personale impiegato di un tesserino di riconoscimento indicante la denominazione della Società, cognome e nome del lavoratore, eventuale numero di matricola.

IRPET, prima dell'avvio dell'esecuzione delle attività, indice una riunione di coordinamento con la Società e fornisce le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente ove la Società esegue la prestazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente da adottare in relazione alla prestazione da eseguire.

La Società ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi redatto da IRPET ai sensi degli articoli 17, comma 1, lett. a) e 28, del D.Lgs. 81/2008.

La Società ha inoltre l'obbligo di comunicare ad IRPET i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività e che vengono introdotti nell'ambiente ove la Società esegue la prestazione.

Art. 5 – Importo del contratto

L'importo complessivo del contratto è stabilito in Euro 28.290,00 (ventottomiladuecentonovanta/00), al netto di IVA, nelle componenti di seguito descritte:

- A. Euro 15.390,00 (quindicimilatrecentonovanta/00) quale importo per la remunerazione dei SERVIZI A CANONE;
- B. Euro 11.400,00 (undicimilaquattrocento/00) quale massimo importo presunto per la remunerazione degli oneri relativi ai SERVIZI EXTRA-CANONE;
- C. Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi alle misure per ridurre i rischi da interferenza, di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, come dal documento redatto ai sensi di quanto disposto all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, allegato alla lettera di invito, da integrare e sottoscrivere da IRPET e dalla Società in sede di redazione del

‘Verbale di Attivazione’, come indicato nel “Capitolato tecnico-prestazionale”, allegato 1 al presente contratto

L’importo di cui al punto B) costituisce il limite massimo di spesa, autorizzabile sulla base del contratto, per gli interventi di ripristino del regolare funzionamento degli impianti e per la remunerazione della reperibilità. Gli oneri per materiali e manodopera relativi ai predetti interventi saranno remunerati in base al Prezzario Lavori Pubblici della Toscana, pubblicato sul portale prezzariollpp.regione.toscana.it, ambito territoriale Provincia di Firenze, per le tipologie attinenti, applicando lo sconto del 21,08% (ventunovirgolazero ottopercento), corrispondente alla riduzione del prezzo offerto per i servizi a canone rispetto all’importo a base di gara. Riguardo la manodopera, lo sconto sarà applicato alle componenti “spese generali” e “utili di impresa”.

L’effettiva corresponsione degli importi di cui al predetto punto B) avverrà previa attestazione dell’avvenuta esecuzione degli interventi eseguiti e relativa verifica di conformità.

Ulteriori interventi di ripristino oltre a quelli rientranti nell’importo di cui al predetto punto B), se necessari, saranno oggetto di specifici atti di affidamento.

Non vi è obbligo di corresponsione dell’importo come sopra indicato, né la Società potrà vantare diritti alla corresponsione, neppure in misura minima, del predetto importo.

Art. 6 – Subappalto

IRPET prende atto che la Società, in sede di presentazione dell’offerta economica entro la procedura di affidamento cui il presente contratto si riferisce, ha dichiarato che intende subappaltare in misura inferiore al 30%, nel rispetto del limite stabilito all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, parti di prestazione oggetto del presente contratto, con specifico riferimento a:

Impianti termici, impianti idrico sanitari, impianti di condizionamento, opere edili

La Società, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto, deve presentare ad IRPET apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

IRPET autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato da IRPET, il presente contratto è risolto di diritto, fermo restando il diritto per l’eventuale risarcimento del danno,.

Art. 7 – Modifica del contratto

In relazione alle modifiche del contratto durante il periodo di efficacia del medesimo, si applica la disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 - Gestione digitale del contratto

Ogni comunicazione inerente la gestione del presente affidamento dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (la casella di posta elettronica certificata di IRPET è: protocollo.irpet@postacert.toscana.it), ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 9.

La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite posta elettronica certificata la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale, salvo diversa modalità comunicata da IRPET.

Art. 9 - Corrispettivo contrattuale, fatturazione e pagamento

La fatturazione sarà effettuata con cadenza semestrale posticipata, a seguito dell’avvenuta esecuzione delle attività a periodicità semestrale - e, relativamente al secondo semestre nell’anno, delle attività a periodicità annuale - e degli interventi di ripristino della funzionalità degli impianti eventualmente eseguiti nel suddetto periodo, previa verifica di conformità resa dal responsabile del procedimento a seguito di rendicontazione delle attività effettuata nei modi stabiliti nel “Capitolato tecnico-prestazionale”, allegato 1 al presente contratto.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, la Società, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale con le modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui la Società è assoggettata, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione, la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50%

fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale..

Le fatture elettroniche, intestate ad IRPET - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, via Pietro Dazzi n. 1 - 50141 Firenze, C.F./P.IVA 04355350481, Codice Univoco Ufficio (CUU) UFYD93, devono essere inviate esclusivamente tramite i canali previsti da "FatturaPA", con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) Z632568115 relativo all'affidamento di cui al presente contratto

Le modalità di emissione e di trasmissione della fattura elettronica sono consultabili sul sito istituzionale dell'IRPET (www.irpet.it), nella sezione "Profilo del committente/Fatturazione Elettronica".

Si rende noto che IRPET è soggetto all'applicazione del regime della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"). Le fatture dovranno pertanto essere emesse tenendo conto delle specifiche indicazioni relative al regime di "split payment", rinvenibili sul sito istituzionale dell'IRPET (<http://www.irpet.it/split-payment>).

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicato in sede di presentazione di offerta, a seguito di emissione e trasmissione di fattura elettronica secondo le norme in vigore e nel rispetto delle modalità sopra richiamate, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute da IRPET nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, IRPET non darà corso al pagamento e nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Società.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti della Società, che è obbligata a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente art. 7, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, IRPET procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove IRPET non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, IRPET segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, IRPET, tramite il responsabile del procedimento, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Società o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, IRPET, tramite il responsabile del procedimento, applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. IRPET segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine si riportano di seguito i riferimenti di tracciabilità dei flussi finanziari dichiarati dalla Società in sede di presentazione di offerta su Start.

Codice IBAN del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla fornitura di cui al presente contratto:

Intestatario del conto:

Soggetti delegati ad operare per conto della Società sul conto corrente indicato:

La Società è tenuta a comunicare ad IRPET eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi del conto corrente bancario sopra indicato, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG Z632568115. Tale codice dovrà inoltre essere riportato sulle fatture trasmesse in modalità elettronica.

La Società è obbligata a dare immediata comunicazione ad IRPET ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, IRPET provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il rispetto di tali obblighi costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale; ogni eventuale variazione nei dati indicati dalla Società dovrà essere comunicata ad IRPET entro 7 giorni dal loro verificarsi.

L'IRPET, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 10 - Verifica di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Il responsabile del procedimento effettua:

- a) la verifica di conformità in corso di esecuzione, a seguito di rendicontazione delle attività nei modi indicati nel "Capitolato tecnico-prestazionale", allegato 1 al presente contratto, al fine di accertare che la relativa prestazione sia stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti qui richiamati,
- b) la verifica di conformità all'ultimazione delle prestazioni, con il rilascio del certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della garanzia definitiva.

Art. 11 - Cessione del contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di decadenza ed eventuale azione di rivalsa di IRPET per il danno arrecato.

Art. 12 - Obblighi e responsabilità

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto del contratto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'IRPET del buon andamento dello stesso.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso

la Società non può opporre eccezioni, né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di IRPET che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, ricadrà sulla Società, restandone sollevato IRPET.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 14.

Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Per effetto di quanto stabilito dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), la Società è tenuta ad osservare le regole di condotta contenute nei codici di comportamento applicabili al personale di IRPET, disponibili sul sito istituzionale www.irpet.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Disposizioni generali - Atti generali - Codici di condotta" e si impegna ad estenderne l'osservanza ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'IRPET costituisce causa di risoluzione del rapporto con IRPET, ai sensi del successivo art. 15.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, la Società con la sottoscrizione del contratto attesta di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'IRPET, che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Istituto nei propri confronti.

L'accertamento della violazione degli obblighi derivanti dal citato art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, è causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del successivo art. 15.

Art. 14 - Riservatezza

Nel corso dell'esecuzione del servizio, la Società, ed eventualmente il subappaltatore, ed i soggetti ad essi afferenti potranno accedere a documenti emessi od in possesso dell'IRPET, impegnandosi a non utilizzare i suddetti documenti per fini diversi dall'esecuzione del presente affidamento.

Tutte le informazioni ed i fatti di cui la Società, l'eventuale subappaltatore ed i soggetti ad essi afferenti verranno a conoscenza in relazione all'espletamento delle prestazioni affidate, dovranno rimanere segreti e non potranno essere divulgati.

Qualora le prestazioni contrattuali configurino circostanze e fattispecie per le quali si renda necessaria l'applicazione della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), la Società, ed eventualmente il subappaltatore, saranno chiamati dal Titolare del trattamento ad adempiere agli obblighi previsti dalla suddetta normativa quali Responsabili del trattamento, con i contenuti ed alle condizioni dalla stessa stabiliti.

In tale caso, l'assunzione ed il rispetto da parte della Società, ed eventualmente del subappaltatore, degli obblighi e delle responsabilità di cui alla citata normativa costituiscono presupposti della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 - Penali e risoluzione del contratto

IRPET, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto, provvede a contestare per scritto alla Società le suddette inadempienze, con l'obbligo da parte della Società di presentare le eventuali controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione.

La contestazione potrà riguardare il mancato o l'inesatto adempimento nel caso di:

- mancata o ritardata esecuzione delle attività;
- non conformità delle prestazioni (in termini qualitativi e quantitativi) rispetto a quanto pattuito con IRPET.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, IRPET provvede ad applicare le penali di seguito specificate in relazione all'inadempienza accertata:

- a) mancata o ritardata effettuazione delle attività periodiche di conduzione, manutenzione e controllo degli impianti, nei contenuti e con le modalità specificate all'Allegato 1.1.1 del "Capitolato tecnico-prestazionale", allegato 1 al presente contratto, alle scadenze indicate nel "Programma operativo

- delle attività” previsto dal medesimo “Capitolato tecnico- prestazionale”, allegato 1 al presente contratto: euro 30,00 (trenta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- b) mancato riscontro della reperibilità, secondo le modalità specificate nel “Capitolato tecnico- prestazionale”, allegato 1 al presente contratto: euro 30,00 (trenta/00) per ogni caso, in aggiunta alle eventuali maggiori spese per l’intervento sostitutivo di cui al paragrafo successivo;
 - c) mancata esecuzione delle prestazioni di estrema urgenza (pronto intervento), secondo le modalità specificate nel “Capitolato tecnico- prestazionale”, allegato 1 al presente contratto: euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni caso, in aggiunta alle eventuali maggiori spese per l’intervento sostitutivo di cui al paragrafo successivo;
 - d) mancata o ritardata ultimazione dell’intervento di ripristino del regolare funzionamento degli impianti rispetto ai tempi stabiliti dall’Ordine di intervento, come indicato nel “Capitolato tecnico- prestazionale”, allegato 1 al presente contratto: euro 30,00 (trenta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo

IRPET si riserva la facoltà, in caso di mancato o ritardato intervento da parte della Società, a seguito di segnalazione di guasto o malfunzionamento, di richiedere un intervento sostitutivo ad altro operatore economico, con oneri derivanti dalla maggior spesa a totale carico della Società, il quale non potrà fare opposizioni o sollevare eccezioni trascorso il termine stabilito per l’inizio dell’intervento.

Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di IRPET ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di IRPET di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l’esecuzione delle prestazioni non avvenga o ritardi per negligenza della Società, IRPET procede ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016. L’eventuale risoluzione del rapporto sarà disposta dall’IRPET con atto motivato e comunicata mediante PEC con preavviso di 15 giorni.

IRPET procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- in caso di subappalto non autorizzato da IRPET;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della dell’IRPET da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Società, compresi quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro);
- in caso di sopravvenuto venir meno della veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore in sede di offerta.

In caso di risoluzione, IRPET procederà all’escussione, in tutto o in parte, della garanzia definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454 e 1456 espressamente previsti nel presente documento, IRPET applica la disciplina dell’articolo 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 - Recesso

IRPET si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.

In particolare, qualora nel periodo contrattuale intervenga l’attivazione di contratto o convenzione di Consip S.p.A. o di altro soggetto aggregatore di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014 ovvero di centrale regionale di committenza di cui all’art. 1, comma 455, della legge n. 296/2006, avente ad oggetto i medesimi servizi che costituiscono la prestazione, IRPET recederà anticipatamente dal contratto, in conformità con quanto stabilito dalla normativa statale e regionale in materia di convenzioni e contratti stipulati da soggetti aggregatori e da centrali di committenza.

In caso di recesso di IRPET, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale e delle somme previste ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo documento, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 18 - Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove l’IRPET sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.